

Dott. GIORGIO MISCETTI

SPEC. IN MEDICINA DEL LAVORO

DIR. U.O.C. PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO

DIR.DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

USL UMBRIA1 PERUGIA

«IL RUOLO DELL'ORGANO DI VIGILANZA»

DURATA E QUALITÀ DELLA VITA

DETERMINANTI MODIFICABILI

1) Stile di vita.. dieta, alcol, fumo, attività fisica, droghe..



2) Qualità dell'aria che si respira.. gas, vapori, polveri..




3) Attività lavorativa.. 1/3 della vita circa trascorso nel contesto di lavoro



LUOGO DI LAVORO: AMBITO IDONEO ALLA PROMOZIONE DELLA SALUTE

INFORTUNI SUL LAVORO

INAIL: ANDAMENTO INFORTUNISTICO



Calo tendenziale degli eventi in termini assoluti e di incidenza

uso di mezzi in movimento: prima causa di morte (20% circa dei casi mortali)

INFORTUNI DENUNCIATI

DATI **INAIL**

ISSN 2035-5645

INAIL

ANDAMENTO DEGLI INFORTUNI
SUL LAVORO E DELLE MALATTIE
PROFESSIONALI

CASI MORTALI

Modalità di accadimento	Gennaio-Dicembre 2019	Gennaio-Dicembre 2020	Gennaio-Dicembre 2021
In occasione di lavoro	540.733	492.123	474.847
Senza mezzo di trasporto	524.131	480.737	461.001
Con mezzo di trasporto	16.602	11.386	13.846
In itinere	100.905	62.217	80.389
Senza mezzo di trasporto	37.714	23.013	29.101
Con mezzo di trasporto	63.191	39.204	51.288
Totale	641.638	554.340	555.236

Modalità di accadimento	Gennaio-Dicembre 2019	Gennaio-Dicembre 2020	Gennaio-Dicembre 2021
In occasione di lavoro	783	1.056	973
Senza mezzo di trasporto	597	911	819
Con mezzo di trasporto	186	145	154
In itinere	306	214	248
Senza mezzo di trasporto	98	72	81
Con mezzo di trasporto	208	142	167
Totale	1.089	1.270	1.221

Paesi membri	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Belgio	3.071	2.038	2.071	2.523	2.197	2.147	1.724	1.519	1.972	1.946	1.866
Bulgaria	102	86	85	85	85	80	82	83	76	79	78
Repubblica Ceca	1.987	1.470	1.301	971	941	896	907	953	917	884	949
Danimarca	2.764	2.136	2.349	2.239	2.178	2.094	1.983	1.788	1.813	1.614	1.770
Germania	3.162	2.089	2.226	2.369	2.202	2.178	2.124	2.097	2.080	2.058	1.986
Estonia	1.431	1.045	1.236	1.076	1.005	1.095	1.138	1.204	1.210	1.051	1.033
Irlanda	841	582	948	955	810	1.036	1.072	924	769	1.116	790
Grecia	1.263	643	530	519	460	447	152	241	229	236	173
Spagna	4.935	3.867	3.559	3.422	2.890	2.909	3.220	3.151	3.210	3.268	3.275
Francia	3.833	2.848	3.279	4.579	3.048	3.164	3.386	3.490	3.409	3.307	3.421
Croazia	:	:	853	1.012	836	868	907	989	984	1.044	868
Italia	2.389	2.333	2.229	2.005	1.683	1.712	1.619	1.516	1.477	1.456	1.383
Cipro	1.123	766	757	859	755	572	871	697	717	751	767
Lettonia	200	127	139	196	195	225	223	248	236	247	280
Lituania	264	210	209	235	280	260	297	314	333	377	354
Lussemburgo	2.910	2.314	2.375	2.397	2.324	2.466	2.287	2.256	2.511	2.131	2.286
Ungheria	728	506	546	531	534	487	549	569	722	640	596
Malta	2.540	2.173	2.081	1.848	2.009	1.888	1.864	1.675	1.507	1.058	1.202
Paesi Bassi	3.444	2.193	2.362	2.269	2.663	2.278	1.394	1.241	1.304	1.452	1.432
Austria	2.284	2.254	2.143	1.961	1.903	1.840	1.806	1.750	2.102	2.073	1.864
Polonia	689	1.040	694	581	607	541	525	535	538	518	574
Portogallo	:	3.535	3.381	3.537	3.563	3.619	3.582	3.677	3.589	3.563	3.343
Romania	77	48	68	75	73	77	75	86	87	92	93
Slovenia	2.448	1.806	1.984	2.007	1.788	1.595	1.627	1.659	1.557	1.637	1.567
Slovacchia	602	447	521	445	421	427	415	526	533	531	539
Finlandia	2.698	2.075	2.144	2.481	2.166	2.230	2.083	1.964	1.860	1.906	1.892
Svezia	914	827	889	874	901	875	760	769	796	774	781
Islanda	:	:	:	682	1.083	1.179	:	:	:	:	:
Norvegia	2.557	2.137	1.473	1.057	1.654	821	317	394	358	346	357
Svizzera	3.445	2.085	2.669	3.095	3.071	3.120	3.050	2.969	2.674	3.057	3.206
Regno Unito	1.064	1.067	1.031	1.021	894	990	1.015	918	865	841	825

EUROSTAT
Infortunati - Tassi standardizzati
di incidenza infortunistica
nell'Unione Europea (per
100.000 occupati) per Stati
Membri

Infortunati indennizzati esclusi
infortunati in itinere e compresi
quelli dovuti a incidenti stradali
e a bordo di qualsiasi mezzo di
trasporto nel corso del lavoro.

Paesi membri	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Bulgaria	5,97	3,39	4,56	4,57	4,65	3,72	5,43	4,31	3,74	4,3	3,81
Repubblica Ceca	4,07	2,36	3,35	3,96	2,96	2,68	2,61	3,44	2,19	2,1	2,85
Danimarca	2,27	1,88	2,59	3,16	2,95	2,25	1,94	1,42	1,92	1,27	1,89
Germania	2,67	1,4	1,6	1,52	1,47	1,26	1,43	1,27	1,12	1,19	1
Estonia	3,02	3,09	3,78	3,53	1,85	3,49	2,16	2,52	4,59	1,02	1,91
Irlanda	2,84	2,55	3,96	4,19	3,41	2,7	3,12	2,93	2,69	2,53	2,04
Grecia	2,98	0,86	0,94	1,39	1,33	1,19	1,18	2,44	1,93	1,96	1,69
Spagna	4,19	3,19	2,89	3,24	3,03	2,69	3,11	3,54	2,89	2,89	2,84
Francia	1,84	2,9	3,07	8,11	3,48	3,65	3,74	3,99	4,14	3,58	3,7
Croazia	:	:	3,25	3,54	4,57	2,41	2,29	2,66	3,06	2,81	3,34
Italia	4,5	4,03	3,93	3,3	2,89	2,98	3,01	3,11	2,6	2,47	2,7
Cipro	7,03	2,86	6,85	4,03	3,91	3,65	2,6	1,53	1,92	0,85	4,51
Lettonia	6,19	3,99	3,54	6,13	5,25	4,46	5,96	4,14	5,45	2,79	4,69
Lituania	6,62	5,4	4,93	4,83	6,26	5	5,56	4,29	4,39	3,47	3,89
Lussemburgo	4,1	1,77	5,36	3,63	5,16	1,63	3,71	4,39	10,8	2,59	6,42
Ungheria	4,74	3,42	3,25	3,63	2,03	1,75	2,86	2,9	2,75	2,63	2,39
Malta	1,79	4,49	2,23	0,82	7,6	4,74	4,63	3,48	3,95	0,57	2,31
Paesi Bassi	3,04	2,11	1,63	0,74	0,74	0,77	1,01	0,76	0,71	0,78	0,87
Austria	5,04	6,5	6,2	3,61	4,42	4,23	3,96	4,23	5,44	4,11	4,31
Polonia	3,95	5,66	3,95	2,68	2,55	1,93	1,91	2,02	1,61	1,84	1,76
Portogallo	:	5,6	5,26	4,94	4,81	4,48	4,72	4,62	3,96	3,86	2,69
Romania	9,96	5,93	6,44	8,67	7,57	6,9	7,13	7,49	6,11	5,72	5,27
Slovenia	3,76	3,2	3,46	4,15	3,19	2,96	3,97	3,55	2,23	2,76	2,12
Slovacchia	4,81	2,29	2,7	2,26	3,14	3,33	2,31	3,63	2,72	2,78	2,57
Finlandia	1,48	1,71	1,89	1,63	1,92	1,23	1,74	1,78	1,61	1,44	1,28
Svezia	2,36	1,92	2,15	2,33	1,37	1,24	1,49	1,15	1,21	1,7	1,66
Islanda	:	:	:	0	0	0	:	:	:	:	:
Norvegia	3,33	2,77	2,64	2,37	1,98	2,62	6,89	3,21	2,43	2,6	3,12
Svizzera	4,77	2,31	2,64	2,39	2,9	2,78	2,9	2	2,66	1,37	1,98
Regno Unito	1,02	1,55	1,69	1,8	1,37	1,86	1,62	1,59	1,46	1,65	1,6

EUROSTAT
Casi mortali - Tassi
standardizzati di incidenza
infortunistica nell'Unione
Europea (per 100.000
occupati) per Stati Membri


Infortuni indennizzati
esclusi infortuni in itinere e
compresi quelli dovuti a
incidenti stradali e a bordo
di qualsiasi mezzo di
trasporto nel corso del
lavoro.

**Fattori inerenti la sicurezza fisica e meccanica luoghi,
impianti, attrezzature**

I DANNI DA LAVORO: INFORTUNI SUL LAVORO


**Fattori organizzativi, procedurali e
comportamentali**

Piccola dimensione aziendale
(circa il 70% degli eventi in aziende con <10 addetti)



MALATTIE PROFESSIONALI

LE MALATTIE PROFESSIONALI DENUNCIATE (INAIL)




**Incremento tendenziale,
con aumento delle
(nuove) patologie
correlate al lavoro e
diminuzione di alcune
tecnopatie tradizionali**

**Emergenza dei tumori di
natura professionale**

Tabella M1.4 - Denunce di malattie professionali per settore ICD-10 denunciato.

Settore ICD-10	Gennaio-Dicembre 2019	Gennaio-Dicembre 2020	Gennaio-Dicembre 2021
Alcune malattie infettive e parassitarie (A00-B99)	16	6	4
Tumori (C00-D48)	2.458	1.584	1.702
Malattie del sangue e degli organi ematopoietici ed alcuni disturbi del sistema immunitario (D50-D89)	12	7	14
Malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche (E00-E90)	9	2	11
Disturbi psichici e comportamentali (F00-F99)	466	327	377
Malattie del sistema nervoso (G00-G99)	6.678	5.060	6.337
Malattie dell'occhio e degli annessi oculari (H00-H59)	70	42	40
Malattie dell'orecchio e dell'apofisi mastoide (H60-H95)	4.311	2.919	3.614
Malattie del sistema circolatorio (I00-I99)	249	182	208
Malattie del sistema respiratorio (J00-J99)	2.809	1.808	1.643
Malattie dell'apparato digerente (K00-K93)	87	70	69
Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo (L00-L99)	407	210	224
Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo (M00-M99)	38.492	28.164	36.163
Malattie dell'apparato genitourinario (N00-N99)	21	6	4
Sintomi, segni e risultati anormali di esami clinici e di laboratorio non classificati altrove (R00-R99)	0	1	0
Traumatismi, avvelenamenti ed alcune altre conseguenze di cause esterne (S00-T98)	10	17	24
Non Determinato	5.215	4.618	4.854
Totale	61.310	45.023	55.288



SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO

- **ASPETTI ASSICURATIVI**
 - **ASPETTI CIVILI**
 - **ASPETTI PENALI**
 - **ASPETTI SOCIALI**
 - **ASPETTI SANITARI**
- **ASPETTI TECNICO SCIENTIFICI**
 - **ASPETTI PREVENTIVI**
 - **ASPETTI ETICI**

....

Figure destinatarie di obblighi attuativi

**DATORE DI LAVORO (Delegato), DIRIGENTE, PREPOSTO,
LAVORATORE, MEDICO COMPETENTE, COSTRUTTORE,
VENDITORE, PROGETTISTA, INSTALLATORE,
COMMITTENTE, APPALTATORE, COORDINATORE,
LAV.AUTONOMO..**

(responsabilità diretta)

Figure destinatarie di compiti o attribuzioni in materia

**RESPONSABILE ED ADDETTI AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE, RAPPRESENTANTI LAVORATORI PER LA SICUREZZA,
TECNICI COMPETENTI..**

(imprudenza, imperizia, negligenza, inosservanza di norme/regolamenti.. responsabilità professionale)

Art.299

Esercizio di fatto di poteri direttivi

1. Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.

DL 146/2021: Modifiche al DLvo 81/08

Art. 7 Comitati regionali di coordinamento

Art. 8 Sistema informativo nazionale per la prevenzione

Art. 13 Vigilanza

Art. 14 Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

Art. 18 Obblighi del Datore di Lavoro e del dirigente

Art. 19 Obblighi del Preposto

Art.26 Contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

Art. 37 Formazione dei lavoratori e loro rappresentanti

Art. 51 Organismi paritetici

Art. 52 Sostegno a piccola e media impresa, RLST, pariteticità

Art. 55/56 Sanzioni Datore di Lavoro, dirigente, preposto

Art. 79 Criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI

Art. 99 Notifica preliminare

ART.13 - VIGILANZA

1. La vigilanza.. in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla ASL competente per territorio, dall'INL e, per quanto di specifica competenza, dal CN VVF.. per il settore minerario.. dal MSEconomico.. industrie estrattive di II cat.. acque minerali e termali.. Regioni e Pr.Autonome.. 1.bis. Nei luoghi di lavoro delle FA delle FdiP e dei VVF la vigilanza.. è svolta esclusivamente dai servizi sanitari e tecnici istituiti presso le amministrazioni. 3. In attesa del complessivo riordino.. restano ferme le competenze.. attribuite alle autorità marittime.. sanità aerea e marittima, portuali ed aeroportuali.. servizi sanitari e tecnici istituiti per le FA.. Fdi P.. VVF..; i predetti servizi sono competenti altresì per le aree riservate o operative e per quelle che presentano analoghe esigenze.. 4. La vigilanza.. è esercitata nel rispetto del coordinamento artt. 5 e 7. A livello provinciale, nell'ambito della programmazione regionale.. ai sensi art.7, le ASL e l'INL promuovono e coordinano.. l'attività di vigilanza esercitata da tutti gli organi.. Il personale delle pubbliche amministrazioni, assegnato agli uffici.. di vigilanza, non può prestare.. attività di consulenza. 6. L'importo delle somme che l'ASL e l'INL.. ammettono in sede amministrativa.. art.21 DL 758/94 , integra rispettivamente, l'apposito capitolo.. per finanziare l'attività di prevenzione..


LA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA IMPRENDITORIALE - ART.14

(PROVVEDIMENTI DEGLI ORGANI DI VIGILANZA PER IL CONTRASTO DEL LAVORO IRREGOLARE E PER LA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI)

INL



**ALMENO IL 10% LAVORATORI
IRREGOLARI
LAVORATORI AUTONOMI
IRREGOLARI**



INL/ASL



**VIOLAZIONI NORME SALUTE
E SICUREZZA-ALLEGATO 1**



**SOSPENSIONE
PARTE ATTIVITÀ INTERESSATA DAL LAVORO
IRREGOLARE O DALLE VIOLAZIONI-ALLEGATO 1**



**SANZIONE AMMINISTRATIVA (n.lavoratori irregolari/rischio-ricidiva 5aa)
MISURE ATTE EVITARE PERICOLO
DIVIETO ALL'IMPRESA DI CONTRATTARE PA E STAZIONI APPALTANTI
COMUNICAZIONE PROVVEDIMENTO ALL'ANAC
CORRISPONDERE RETRIBUZIONE/CONTRIBUTI AI LAVORATORI INTERESSATI**

ALLEGATO I

Fattispecie di violazione ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 14¹

	Fattispecie	Importo somma aggiuntiva
1	Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi	2.500 €
2	Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione	2.500 €
3	Mancata formazione ed addestramento	300 € per ciascun lavoratore interessato
4	Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile	3.000 €
5	Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)	2.500 €
6	Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto	300 € per ciascun lavoratore interessato
7	Mancanza di protezioni verso il vuoto	3.000 €
8	Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno	3.000 €
9	Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	3.000 €
10	Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	3.000 €
11	Mancanza di protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)	3.000 €
12	Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo	3.000 €
12-bis	Mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto	3.000 €

LA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA IMPRENDITORIALE - ART.14

(PROVVEDIMENTI DEGLI ORGANI DI VIGILANZA PER IL CONTRASTO DEL LAVORO IRREGOLARE E PER LA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI)

1..ferme restando le attribuzioni previste dagli articoli 20 e 21, DL 758/94.. al fine di far cessare il pericolo per la salute e la sicurezza.. contrastare il lavoro irregolare, **l'INL adotta un provvedimento di sospensione, quando riscontra almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso.. senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.. o LA occasionali in assenza delle condizioni.. normative, nonché, **a prescindere dal settore di intervento**, in caso di.. violazioni.. salute e sicurezza.. All. I. Con riferimento **all'attività dei LA.. l'avvio dell'attività.. è oggetto di preventiva comunicazione all'INL.. da parte del committente..** SMS o posta elettronica.. In caso di violazione.. sanzione amministrativa da euro 500 a 2.500 in relazione a ciascun LA per omessa o ritardata comunicazione.. non si applica la procedura di diffida art. 13 DL 124/2004..**

Il provvedimento di sospensione è adottato.. alla parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o, alternativamente, dell'attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui All I.. Unitamente al provvedimento di sospensione l'INL può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo.. durante il lavoro.

2. Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all'impresa di contrattare con la PA E con le stazioni appaltanti.. A tal fine **il provvedimento di sospensione è comunicato all'ANAC.. Ministero Infrastrutture.. al fine dell'adozione da parte del Ministero delle infrastrutture.. del provvedimento interdittivo.. Il datore di lavoro è tenuto a corrispondere la retribuzione e a versare i relativi contributi ai lavoratori interessati dal provvedimento di sospensione.**

LA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA IMPRENDITORIALE - ART.14

3. L'INL adotta i provvedimenti.. tramite del proprio personale ispettivo nell'immediatezza degli accertamenti.. su segnalazione di altre amministrazioni, entro 7gg dal ricevimento del verbale.

4. I provvedimenti comma 1, per le ipotesi di lavoro irregolare, non trovano applicazione.. lavoratore risulti l'unico occupato dall'impresa.. **5. Ai provvedimenti del presente articolo si applicano le disposizioni art. 3 DL 241/90.. Ove gli organi di vigilanza.. rilevino violazioni di prevenzione incendi, ne danno segnalazione ai VVF..**

8. I poteri di cui al comma 1 spettano anche ai servizi ispettivi ASL.. salute e sicurezza lavoro.

9. É condizione per la revoca del provvedimento.. a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture.. anche sotto il profilo della salute e sicurezza; b) l'accertamento del ripristino.. violazioni in materia di tutela della salute sicurezza; c) la rimozione delle violazioni all'All.I; d) nelle ipotesi di lavoro irregolare, somma aggiuntiva pari a 2.500 euro.. fino a cinque lavoratori irregolari e pari a 5.000 euro.. più di cinque irregolari; e) nelle ipotesi all'All.I, somma aggiuntiva pari a quanto indicato All.I

10. Le somme aggiuntive.. lettere d) ed e) del comma 9 sono raddoppiate se nei cinque anni precedenti.. la medesima impresa sia stata destinataria di un provvedimento di sospensione.

11. Su istanza di parte, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui al comma 9, la revoca è altresì concessa subordinatamente al pagamento del 20% della somma aggiuntiva dovuta.

L'importo residuo, maggiorato 5%, è versato entro sei mesi dalla data di presentazione dell'istanza di revoca. 12.. integra.. il bilancio dell'INL.. per finanziare l'attività di prevenzione luoghi lavoro INL o dai dipartimenti prevenzione ASL..

LA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA IMPRENDITORIALE - ART.14

14. Avverso i provvedimenti di cui al comma 1 adottati per l'impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione.. è ammesso ricorso, entro 30gg, all'ispettorato territorialmente competente, il quale si pronuncia nel termine di 30gg dalla notifica.. decorso inutilmente tale ultimo termine il provvedimento di sospensione perde efficacia.

15. Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione.. è punito con l'arresto fino a 6 mesi nelle.. violazioni.. di salute e della sicurezza sul lavoro e con l'arresto da 3 a 6 mesi o con l'ammenda 2.500 a 6.400 euro.. sospensione per lavoro irregolare.

16. L'emissione del decreto di archiviazione per l'estinzione delle contravvenzioni, accertate ai sensi del comma 1, a seguito della conclusione della procedura di prescrizione prevista dagli articoli 20 e 21 DL 758/94, comporta la decadenza dei provvedimenti di cui al comma 1 fermo restando, ai fini della verifica dell'ottemperanza alla prescrizione, anche il pagamento delle somme aggiuntive..

ART.18: OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE

1. Il DdL .. e i dirigenti.. secondo le attribuzioni e competenze.. devono: a) nominare il MC.. b) designare preventivamente i lavoratori incaricati.. di prevenzione incendi.. primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza; **b-bis) individuare il preposto o i preposti per le attività di vigilanza art.19.. contratti.. accordi collettivi emolumento spettante al preposto..** c).. tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza.. d) fornire ai lavoratori DPI.. e).. misure.. adeguate istruzioni.. addestramento.. rischio grave e specifico; f) richiedere l'osservanza da parte dei lavoratori delle norme vigenti.. disposizioni aziendali.. DPI.. g) inviare i lavoratori alla visita medica.. richiedere al MC.. g bis).. comunicare tempestivamente al MC.. la cessazione del rapporto di lavoro; h).. misure per il controllo.. emergenza e dare istruzioni.. in caso di pericolo grave.. i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato.. l).. informazione, formazione e addestramento.. m) astenersi.. dal richiedere ai lavoratori.. attività in una situazione.. pericolo grave e immediato.. n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante RLS.. misure di sicurezza.. o) consegnare tempestivamente al RLS.. copia del DVR.. r); il documento è consultato esclusivamente in azienda.. p) elaborare il DUVRI.. q).. Evitare.. rischi per la salute della popolazione.. ambiente esterno.. r) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA.. informazioni relativi agli infortuni sul lavoro.. s) consultare RLS.. t).. misure prevenzione incendi.. evacuazione dei luoghi di lavoro.. u) nell'ambito.. appalto e di subappalto, munire i lavoratori.. documento..).. più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica.. z) aggiornare le misure.. in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi.. grado di evoluzione della tecnica.. aa) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA.. RLS.. bb) lavoratori con obbligo di sorveglianza.. Il prescritto giudizio di idoneità..1-bis.. fornisce al SPPA.. MC.. informazioni.. 3-bis. Il DdL e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare.. obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli.. qualora non riscontrabile difetto di vigilanza del DdL e dei dirigenti

ART.19: OBBLIGHI DEL PREPOSTO

..i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

- a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei lavoratori.. obblighi di legge.. disposizioni aziendali salute e sicurezza.. uso.. protezione collettivi e DPI.. in caso.. di comportamenti non conformi.. intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni.. in caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti.. b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone.. rischio grave e specifico; c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo.. rischio.. emergenza e dare istruzioni.. in caso di pericolo grave.. abbandonino il posto di lavoro.. d) informare il più presto possibile i lavoratori.. di un pericolo grave e immediato.. e le disposizioni prese o da prendere.. e) astenersi, salvo eccezioni.. dal richiedere.. di riprendere attività.. persiste un pericolo grave ed immediato; f) segnalare tempestivamente al DdL o al dirigente.. deficienze dei mezzi.. attrezzature.. DPI.. ogni altra condizione di pericolo.. f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi.. attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata.. se necessario, interrompere temporaneamente l'attività.. segnalare tempestivamente al DdL e al dirigente le non conformità rilevate; g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.**

ART.26: CONTRATTI D'APPALTO

Il DDL , in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a LA all'interno della propria azienda.. UP della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo.. sempre che abbia disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o prestazione di LA:

a) verifica, con le modalità.. decreto di cui art. 6, c8, g), l'idoneità TP delle imprese appaltatrici o dei LA in relazione ai lavori, ai servizi e forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto.. attraverso..

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla CCIA;

2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei LA del possesso dei requisiti di idoneità TP, art. 47 TU.. DPR 445/00;

b) fornisce agli stessi soggetti.. informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente.. emergenza,, in relazione alla propria attività.

2. i DDL compresi i subappaltatori:

..cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione.. coordinano gli interventi di prevenzione.. informandosi reciprocamente..

3. Il DDL committente promuove la cooperazione ed il coordinamento..ELABORANDO UN UNICO DVR.. DA INTERFERENZE. Tale documento è allegato al contratto.. le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici delle imprese.. LA

8-bis. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto..

Art.37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

Entro il 30 giugno 2022 verrà emanato un nuovo Accordo Stato Regioni in materia di formazione, in cui verranno:

individuare le durate, contenuti minimi e modalità della formazione obbligatoria a carico del Datore di Lavoro, modalità di verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatoria, modalità delle verifiche dell'efficacia durante lo svolgimento delle prestazioni lavorative

Viene inoltre indicato che:

l'addestramento consiste nello svolgimento di prova pratica, per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, DPI , anche in relazione all'applicazione delle procedure di lavoro.. addestramento dovrà essere tracciato in apposito registro anche informatizzato

la formazione per i Preposti, nonché l'aggiornamento abbia cadenza biennale e che questa possa essere erogata esclusivamente con modalità in presenza. La lettura dei combinati disposti porta a concludere che tutte le novità introdotte restano sospese in attesa dell'emanazione del nuovo Accordo Stato Regioni sulla formazione.. in vigore entro il 30/6/2022.

Art.51 - Organismi paritetici

- 1.. 1-bis. Il ML istituisce il repertorio degli organismi paritetici.. entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.**
- 2..prima istanza di riferimento in merito a controversie.. 3..possono supportare le imprese.. 3-bis..svolgono o promuovono attività di formazione, anche attraverso l'impiego dei fondi interprofessionali.. nonché, su richiesta delle imprese, rilasciano una attestazione.. asseverazione.. modelli di organizzazione e gestione della sicurezza.. 3-ter.. istituiscono specifiche commissioni paritetiche, tecnicamente competenti.**
- 4. Sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi bilaterali o partecipativi previsti da . interconfederali, di categoria, nazionali, territoriali o aziendali.**
- 5.. Agli effetti art.9 DL 165/2001.. sono parificati ai soggetti titolari degli istituti della partecipazione.. 6.. possono effettuare.. sopralluoghi per le finalità di cui al comma 3... 7... trasmettono al Comitato art.7 una relazione annuale sull'attività svolta.. 8.. comunicano alle aziende di cui all'art. 48, c.2, i nominativi dei RLS territoriale. Analoga comunicazione.. organi di vigilanza.. 8-bis79. Gli organismi paritetici comunicano annualmente.. all'INL e all'INAIL.. a) imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici .. attività di formazione organizzata dagli stessi organismi;**
- b) RLST.. c) rilascio delle asseverazioni.. 8-ter. I dati di cui al comma 8-bis sono utilizzati.. nella programmazione della vigilanza e di criteri di premialità.. INAIL.. le imprese facenti parte degli organismi paritetici aderiscono ad un sistema paritetico volontario.. prevenzione sul luogo di lavoro.**

Art.52 - Sostegno alla piccola e media impresa, ai RLST e alla pariteticità

1. Presso INAIL è costituito il fondo di sostegno alla piccola e media impresa, ai RLS.. pariteticità..:

- a) sostegno ed il finanziamento, non inferiore 50%.. attività RLST.. anche con riferimento alla formazione;**
 - b) finanziamento della formazione dei datori di lavoro delle piccole e medie imprese, dei piccoli imprenditori.. lavoratori stagionali.. lavoratori autonomi..**
 - c) sostegno organismi paritetici..**
- 2. Il fondo di cui al c.1 è finanziato:**

- a) da un contributo delle aziende di cui all'art.48, c.3..**
- 4. Il RLST.. redige una relazione annuale sulla attività svolta, da inviare al fondo.**

Art.79 - Criteri per l'individuazione e l'uso

1..l'ALL.VIII, costituisce elemento di riferimento per l'applicazione.. art.77, c.1 e 4.

2. Con decreto del ML .. MS.. sentita la Commissione.. art.6.. sono indicati: a) i criteri per individuazione e uso DPI; b) circostanze e situazioni in cui.. si rende necessario l'impiego dei DPI.

2-bis. Fino alla adozione del decreto di cui al c.2 restano ferme le disposizioni di cui al decreto del ML e PS.. 2 maggio 2001.. aggiornato con le edizioni delle norme UNI più recenti

Articolo 99 - Notifica preliminare

1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'ASL.. **DPL nonchè, limitatamente ai lavori pubblici, al PREFETTO.. la notifica preliminare.. ALL.XII**, nonché gli eventuali aggiornamenti.. a) cantieri di cui all'articolo 90, c.3.. b) cantieri che, inizialmente non soggetti.. ricadono nella lettera a) per effetto di varianti sopravvenute.. c) cantieri con un'unica impresa.. entità presunta non <200ug..
 - 1.1. I soggetti destinatari della notifica preliminare c.1 la trasmettono alla cassa edile territorialmente competente..
 - 1-bis. Le comunicazioni c.1 alimentano una apposita banca dati istituita presso l'INL, ferma l'interoperabilità con le banche dati esistenti. Con decreto del direttore dell'INL sono individuate le modalità tecniche, la data di effettivo avvio dell'alimentazione della banca dati e le modalità di condivisione con le PA.**
2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza .. 3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell'articolo 51 possono chiedere copia dei dati relativi alle notifiche presso gli organi di vigilanza

I PROVVEDIMENTI SANZIONATORI DELL'ORGANO DI VIGILANZA

- SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA**
 - DISPOSIZIONE**
 - PRESCRIZIONE (depenalizzazione)**
 - SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'
IMPRENDITORIALE**
 - ARRESTO**
- DECURTAZIONE PUNTEGGIO ? (appalto, edili..)**

RD 19/10/30 n.1398 Codice Penale

Art. 437 Omissione Dolosa cautele Art. 451 Omissione Colposa cautele

Artt. 582, 583, 590 Lesioni personali Art. 589 Omicidio Colposo.

ART. 590 CP: LESIONI PERSONALI COLPOSE

Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale e' punito con la reclusione.. fino a 3 mesi

Se la lesione è grave.. reclusione 1-6 mesi.. gravissima.. 3 mesi 2 anni..

Se i fatti di cui al II comma sono commessi con violazione delle norme.. per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da 3 mesi a 1 anno

Il delitto e' punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi (*) previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato malattia professionale.

(*) Perseguibilità d'ufficio

Lesione grave.. (circostanze aggravanti: prognosi >40gg, pericolo di vita, aborto, danno permanente..), violazione di norme su infortuni o igiene del lavoro o presenza di malattia professionale.. **negli altri casi querela di parte**

RESPONSABILITA' CIVILE (art. 2087 c.c.)

“Il datore di lavoro è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare all'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”